



IL PROCESSO PENALE DA REMOTO

RIFLESSIONI PER L'INCONTRO CON LA CAMERA DEGLI AVVOCATI DI ESTE

MONSELICE E MONTAGNANA

15 MAGGIO 2020

DOTT. MARCO PERARO

MAGRIF PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA

PREMESSA

- L'INFORMATICA È UNO STRUMENTO E NON UN VALORE E VA CALIBRATA AL CASO SPECIFICO

PARTECIPAZIONE A DISTANZA ED EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA NEL DIRITTO VIVENTE

- LA STESSA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (CFR., SUL PUNTO, **CORTE COST. 22 LUGLIO 1999, N. 342**) HA RECISAMENTE SCARTATO LA RICORRENZA DI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ NEI MECCANISMI DI TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DIBATTIMENTALI DA REMOTO, RIMARCANDO CHE LA NORMATIVA IN QUESTIONE (ALL'EPOCA LIMITATA AL SOLO ESAME DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA) DELINEA UN SISTEMA IN LINEA CON IL LIVELLO MINIMO DI GARANZIE CHE DEVONO ASSISTERE IL DIRITTO DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE, E QUINDI DIFENDERSI, PER TUTTO L'ARCO DIBATTIMENTALE.
- ANALOGAMENTE, ANCHE LA CEDU NON DUBITA DELLA LEGITTIMITÀ DI TALE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE PENALI, RITENENDOLO AL CONTRARIO UNO STRUMENTO DI ATTUAZIONE DEL CANONE DEL GIUSTO PROCESSO DA ESPLETARSI IN TEMPI RAGIONEVOLI: ED INFATTI, I GIUDICI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO HANNO ADDIRITTURA CONDANNATO LA FINLANDIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CEDU, RILEVANDO CHE LA MANCANZA DI IDONEE APPARECCHIATURE TECNICHE AVEVA RESO IMPOSSIBILE IL RICORSO ALLO STRUMENTO DELLE VIDEOCONFERENZE, IMPONENDO UNA SERIE DI RINVII PER PERMETTERE L'ESAME DEI TESTI CON CONSEGUENTE IRRAGIONEVOLE DILATAZIONE DEI TEMPI PROCESSUALI (**CORTE EDU, 8 DICEMBRE 2009, TAAVITSAINEN C. FINLANDIA**).

PARTECIPAZIONE A DISTANZA ED EFFETTIVITÀ DEL DIRITTO DI DIFESA NEL DIRITTO VIVENTE - SEGUE

- **ART. 146 BIS DISP. ATT. C.P.P.** (PARTECIPAZIONE AL DIBATTIMENTO A DISTANZA): PROCESSI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA;
- **ART. 205 TER DISP. ATT. C.P.P.** (PARTECIPAZIONE AL PROCESSO A DISTANZA PER L'IMPUTATO DETENUTO ALL'ESTERO);
- TESTIMONIANZA ASSUNTA PER ROGATORIO ALL'ESTERO;
- **DIRETTIVA 2012/29/UE** CHE ISTITUISCE NORME MINIME IN MATERIA DI DIRITTI, ASSISTENZA E PROTEZIONE DELLE VITTIME DI REATO, RECEPITA DAL **D. LGS. 212/2015** (ASSUNZIONE SEMPRE DA REMOTO SE LA VITTIMA SI TROVA ALL'ESTERO; SEMPRE DA REMOTO SE LA VITTIMA SI TROVA IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ).

ORALITA' VALORE MA A VOLTE SIMULACRO

- ESAME DI TESTE DI PG, IN SERVIZIO A KM DI DISTANZA DALLA SEDE DEL PROCESSO, SU ANNOTAZIONE REDATTA 5 ANNI PRIMA: NON RICORDA NULLA, DEVE LEGGERE L'ANNOTAZIONE IN SILENZIO E POI FARNE UNA SINTESI AD ALTA VOCE.

INFORMATICA A SERVIZIO DELLA FASE EMERGENZIALE

- 1) PROTOCOLLO DEL 26/3/2020 SU SVOLGIMENTO DELLE DIRETTISSIME;
- 2) PROTOCOLLO DEL 6/4/2020 PER LO SVOLGIMENTO INTERROGATORI DI GARANZIA, DI CONVALIDA DI ARRESTI E FERMI, UDIENZA PRELIMINARE, RITI ALTERNATIVI, INDICENTI PROBATORI CON INDAGATI O IMPUTATI DETENUTI;
- 3) RIUNIONI A DISTANZA NELL'AMBITO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI;
- 4) FORMAZIONE A DISTANZA.

PROBLEMI EMERSI

- 1) ARRESTATO PARTECIPA ALL'UDIENZA DI CONVALIDA DA REMOTO DALL'UFFICIO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA CHE LO HA ARRESTATO;
- 2) INTERLOCUZIONE RISERVATA TRA DIFENSORE E SUO ASSISTITO;
- 3) POSSIBILITA' DEL DIFENSORE DI COLLEGARSI DAL LUOGO DOVE SI TROVA L'ARRESTATO (E' COMPATIBILE CON IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL VIRUS?)
- 3) PRODUZIONE DEI DOCUMENTI E LORO ESAME;
- 4) MANCATA FORMAZIONE DI MAGISTRATI E PERSONALE AMMINISTRATIVO;
- 5) MANCANZA DI DOTAZIONI INFORMATICHE.

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2 (12 MAGGIO – 31 /7/2020)

- E' POSSIBILE ISTITUIRE UN TAVOLO DI LAVORO TRA MAGISTRATI, PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI SU:
- 1) COME L'INFORMATICA PUÒ AIUTARE E SEMPLIFICARE L'ACCESSO DEGLI AVVOCATI ALLE INFORMAZIONI CHE GLI SERVONO EVITANDO DI RECARSI FISICAMENTE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA;
- 2) LINEE GUIDA SU QUALI ATTIVITÀ PROCESSUALI POSSONO ESSERE FATTE DA REMOTO;
- 3) SCEGLIERE SE NON FARE NULLA O SE RAGIONARE SULLA POSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALCHE ATTIVITA'

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2

- 1) DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI;
- 2) RICHIESTA DI INFORMAZIONI TRAMITE MAIL;
- 3) PAGAMENTO ON LINE DEI DIRITTI DI COPIA;
- 4) RICEZIONE VIA MAIL DI COPIA DI ATTI DEL PROCEDIMENTO;
- 5) PRENOTAZIONE ON LINE DI APPUNTAMENTI;

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2

ART. 83, COMMA 12-QUATER.1, D.L. 18/2020 «SINO AL 31 LUGLIO 2020, CON UNO O PIÙ DECRETI DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA NON AVENTI NATURA REGOLAMENTARE, **PRESSO CIASCUN UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO CHE NE FACCIAMO RICHIESTA A NORMA DEL TERZO PERIODO, È AUTORIZZATO IL DEPOSITO CON MODALITÀ TELEMATICA DI MEMORIE, DOCUMENTI, RICHIESTE E ISTANZE** INDICATE DALL'ARTICOLO 415-BIS, COMMA 3, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, ANCHE IN DEROGA ALLE PREVISIONI DEL DECRETO EMANATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2010, N. 24. IL DEPOSITO DEGLI ATTI SI INTENDE ESEGUITO AL MOMENTO **DEL RILASCIO DELLA** RICEVUTA DI ACCETTAZIONE **DA PARTE DEI** SISTEMI MINISTERIALI, SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DAL PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE DI CUI AL PRIMO PERIODO. I DECRETI DI CUI AL PRIMO PERIODO SONO ADOTTATI SU RICHIESTA DEGLI UFFICI **DEL PUBBLICO MINISTERO**, PREVIO ACCERTAMENTO DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DELLA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI».

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2 - SEGUE

PROVVEDIMENTI EMESSI EX ART. 83, COMMA 12-QUATER.1, D.L. 18/2020:

- 1) PROVVEDIMENTO DEL DGSIA 11/5/2020;
- 2) LETTERA DEL DGSIA A TUTTI GLI UFFICI DI PROCURA CON INVITO A CONCORDADRE CON I COA E LE CAMERE PENALI UNA SPERIMENTAZIONE CON IL METODO DEL DOPPIO BINARIO PER ACCERTARE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA.
- 3) LA POSSIBILITÀ DI DEPOSITO TELEMATICO DIVENTERÀ OPERATIVO SOLO A SEGUITO DI DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2 – AMBITO INDAGINI PRELIMINARI

ART. 83, COMMA 12-QUATER, D.L. 18/2020: « DAL 9 MARZO 2020 AL 31 LUGLIO 2020, NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI IL PUBBLICO MINISTERO E IL GIUDICE POSSONO AVVALERSI DI COLLEGAMENTI DA REMOTO, INDIVIDUATI E REGOLATI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER COMPIERE ATTI CHE RICHIEDONO LA PARTECIPAZIONE DELLA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI, DELLA PERSONA OFFESA, DEL DIFENSORE, DI CONSULENTI, DI ESPERTI O DI ALTRE PERSONE, NEI CASI IN CUI LA PRESENZA FISICA DI COSTORO NON PUÒ ESSERE ASSICURATA SENZA METTERE A RISCHIO LE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE DETENUTE, INTERNATE O IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE È ASSICURATA CON LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA 12. LE PERSONE CHIAMATE A PARTECIPARE ALL'ATTO SONO TEMPESTIVAMENTE INVITATE A PRESENTARSI PRESSO IL PIÙ VICINO UFFICIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE ABBA IN DOTAZIONE STRUMENTI IDONEI AD ASSICURARE IL COLLEGAMENTO DA REMOTO. PRESSO TALE UFFICIO LE PERSONE PARTECIPANO AL COMPIMENTO DELL'ATTO IN PRESENZA DI UN UFFICIALE O AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE PROCEDE ALLA LORO IDENTIFICAZIONE. IL COMPIMENTO DELL'ATTO AVVIENE CON MODALITÀ IDONEE A SALVAGUARDARNE, OVE NECESSARIO, LA SEGRETEZZA E AD ASSICURARE LA POSSIBILITÀ PER LA PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI DI CONSULTARSI RISERVATAMENTE CON IL PROPRIO DIFENSORE. IL DIFENSORE PARTECIPA DA REMOTO MEDIANTE COLLEGAMENTO DALLO STUDIO LEGALE, SALVO CHE DECIDA DI ESSERE PRESENTE NEL LUOGO OVE SI TROVA IL SUO ASSISTITO. IL PUBBLICO UFFICIALE CHE REDIGE IL VERBALE DÀ ATTO NELLO STESSO DELLE MODALITÀ DI COLLEGAMENTO DA REMOTO UTILIZZATE, DELLE MODALITÀ CON CUI SI ACCERTA L'IDENTITÀ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI E DI TUTTE LE ULTERIORI OPERAZIONI, NONCHÉ DELLA IMPOSSIBILITÀ DEI SOGGETTI NON PRESENTI FISICAMENTE DI SOTTOSCRIVERE IL VERBALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 137, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE».

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2 – AMBITO INDAGINI PRELIMINARI

- 1) INTERROGATORIO DI INDAGATO DETENUTO;
- 2) CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 359 CPP E 360 CPP;
- 3) COLLOQUI CON DIFENSORI;

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2 – AMBITO GIP/GUP

- 1) DISCUSSIONE UDIENZA PRELIMINARE;
- 2) DISCUSSIONE ABBREVIATI NON PARTICOLARMENTE COMPLESSI;
- 3) INCIDENTI PROBATORI PER CONFERIMENTO INCARICO PERITO;
- 4) PATTEGGIAMENTI;
- 5) MESSA ALLA PROVA;
- 6) INCIDENTI DI ESECUZIONE;

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2 – AMBITO DIBATTIMENTO

- 1) DISCUSSIONI NON COMPLESSE;
- 2) UDIENZE FILTRO;
- 3) CONFERIMENTO INCARICO PERITO;
- 4) RIESAMI REALI;
- 5) INCIDENTI DI ESECUZIONE;

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2 UDIENZE CON DETENUTI

- **ART. 83, COMMA 12, D.L. 18/2020** (COME MODIFICATO DAL D.L. 28/2020): «FERMA L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 472, COMMA 3, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DAL 9 MARZO 2020 AL 31 LUGLIO 2020, LA PARTECIPAZIONE A QUALSIASI UDIENZA DELLE **PERSONE DETENUTE, INTERNATE O IN STATO DI CUSTODIA CAUTELARE È ASSICURATA**, OVE POSSIBILE, MEDIANTE VIDEOCONFERENZE O CON COLLEGAMENTI DA REMOTO INDIVIDUATI E REGOLATI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, APPLICATE, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 3, 4 E 5 DELL'ARTICOLO 146-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 LUGLIO 1989, N. 271.

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2

ART. 83, COMMA 12 BIS, D.L. 18/20 – PRIMA PARTE

- **ART. 83, COMMA 12-BIS. D.L. 18/20 (COME MODIFICATO DAL D.L. 28/2020):** «FERMO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 12, **DAL 9 MARZO 2020 AL 31 LUGLIO 2020 LE UDIENZE PENALI** CHE NON RICHIEDONO LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI DIVERSI DAL PUBBLICO MINISTERO, DALLE PARTI PRIVATE E DAI RISPETTIVI DIFENSORI, DAGLI AUSILIARI DEL GIUDICE, DA UFFICIALI O AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DA INTERPRETI, CONSULENTI O PERITI POSSONO ESSERE TENUTE MEDIANTE COLLEGAMENTI DA REMOTO INDIVIDUATI E REGOLATI CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E AUTOMATIZZATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. LO SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA AVVIENE CON MODALITÀ IDONEE A SALVAGUARDARE IL CONTRADDITTORIO E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI. PRIMA DELL'UDIENZA IL GIUDICE FA COMUNICARE AI DIFENSORI DELLE PARTI E AL PUBBLICO MINISTERO E AGLI ALTRI SOGGETTI DI CUI È PREVISTA LA PARTECIPAZIONE GIORNO, ORA E MODALITÀ DI COLLEGAMENTO. I DIFENSORI ATTESTANO L'IDENTITÀ DEI SOGGETTI ASSISTITI, I QUALI, SE LIBERI O SOTTOPOSTI A MISURE CAUTELATE DIVERSE DALLA CUSTODIA IN CARCERE, PARTECIPANO ALL'UDIENZA SOLO DALLA MEDESIMA POSTAZIONE DA CUI SI COLLEGA IL DIFENSORE. IN CASO DI CUSTODIA DELL'ARRESTATO O DEL FERMATO IN UNO DEI LUOGHI INDICATI DALL'ARTICOLO 284, COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LA PERSONA ARRESTATATA O FERMATA E IL DIFENSORE POSSONO PARTECIPARE ALL'UDIENZA DÌ CONVALIDA DA REMOTO ANCHE DAL PIÙ VICINO UFFICIO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA ATTREZZATO PER LA VIDEOCONFERENZA, QUANDO DISPONIBILE. IN TAL CASO, L'IDENTITÀ DELLA PERSONA ARRESTATATA O FERMATA È ACCERTATA DALL'UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESENTE. L'AUSILIARIO DEL GIUDICE PARTECIPA ALL'UDIENZA DALL'UFFICIO GIUDIZIARIO E DÀ ATTO NEL VERBALE D'UDIENZA DELLE MODALITÀ DI COLLEGAMENTO DA REMOTO UTILIZZATE, DELLE MODALITÀ CON CUI SI ACCERTA L'IDENTITÀ DEI SOGGETTI PARTECIPANTI E DI TUTTE LE ULTERIORI OPERAZIONI, NONCHÉ DELLA IMPOSSIBILITÀ DEI SOGGETTI NON PRESENTI FISICAMENTE DI SOTTOSCRIVERE IL VERBALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 137, COMMA. 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE O DI VISTARLO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 483; COMMA 1, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

POSSIBILI APPLICAZIONI NELLA C.D. FASE 2

ART. 83, COMMA 12 BIS, D.L. 18/20 – SECONDA PARTE

- **ART. 83, COMMA 12-BIS. D.L. 18/20 (COME MODIFICATO DAL D.L. 28/2020):** «.... FERMO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 12, LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA NON SI APPLICANO, SALVO CHE LE PARTI VI ACCONSENTANO, ALLE UDIENZE DI DISCUSSIONE FINALE, IN PUBBLICA UDIENZA O IN CAMERA DI CONSIGLIO E A QUELLE NELLE QUALI DEVONO ESSERE ESAMINATI TESTIMONI, PARTI, CONSULENTI O PERITI.

POSSIBILI APPLICAZIONI OLTRE L'EMERGENZA

- 1) PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DA PARTE DI SOGGETTI CHE RISIEDONO MOLTO DISTANTI DAL TRIBUNALE;
- 2) INTERROGATORIO DI GARANZIA NEL CASO DI INDAGATO ASSOCIATO A CASA CIRCONDARIALE FUORI DEL CIRCONDARIO;
- 3) INTERROGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO DI INDAGATO CHE SI TROVA DISTANTE;